

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

Biblioteca bambino e adulto ospedalizzato



Art. 1- Denominazione e sede

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Bibliions:biblioteca per il bambino e l'adulto ospedalizzato" che in seguito sarà denominata associazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto

1.2 I contenuti e la struttura dell' organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' organizzazione stessa.

1.3 La durata dell' organizzazione è illimitata

1.4 L' organizzazione ha sede in Travacò Siccomario Pavia Via Ada Negri 15

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Ovvero" l'organizzazione di volontariato potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto."

Art. 2- Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n.117/2017
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservazione gli aderenti dell'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3- Finalità

L' organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale,spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale.

3. L' organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- valorizzare e promuovere la cultura nelle sue varie forme
- effettuare attività connesse alla promozione della lettura,del cinema,

del teatro,della musica, dei nuovi linguaggi comunicativi, quali informatici e multimediali

- promuovere i servizi della biblioteca BibLions come una indispensabile via d'accesso locale

alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura

- sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma d'intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo e della società nel suo complesso e promuove con il lavoro dei propri volontari i servizi della biblioteca come un indispensabile via d'accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura;
- organizzare l'attività di volontariato in relazione ai servizi di BibLions, in collaborazione con i suoi organi gestionali, anche inquadrandone le attività in apposite convenzioni con Policlinico San Matteo, enti pubblici, scuole ed altre associazioni;
- sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma d'intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo e della società nel suo complesso;
- sostenere con il lavoro dei propri volontari progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti;
 - studiare e proporre iniziative e/o progetti anche di carattere ludico, atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e utenza e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nell'ospedale, nel territorio e in ambito extraterritoriale;
 - offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifiche dei propri membri;
- organizzare e realizzare, corsi, seminari, incontri, visite guidate e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;

Art. 4 Attività d'interesse generale

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa, e potrà partecipare ed entrare in collaborazione, convenzione, relazione ed aderire a qualsiasi rete, associazione, società, consorzio e ente pubblico e privato locale, nazionale, internazionale aventi fini analoghi o complementari al proprio. È esclusa ogni altra attività non connessa.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, Ospedali, Fondazioni, Enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolgere la propria attività.

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone anche di:

- a) organizzare e svolgere attività di volontariato nell'ambito dei servizi offerti dalla Biblioteca BibLions agendo in collaborazione con i suoi organi gestionali e realizzando progetti di consolidamento e sviluppo dei servizi già esistenti;
- b) collaborare alle raccolte di dati elaborati periodicamente dalla Biblioteca valorizzando le competenze e le professionalità specifiche dei propri membri;
- c) avvicinare e avviare all'utilizzo del computer e di internet fasce deboli della popolazione quali anziani, immigrati, disabili, disoccupati, casalinghe;
- e) sostenere e organizzare lettura ad alta voce in ospedale, forme di prestito di libri ai pazienti ;
- f) organizzare e realizzare corsi, seminari, incontri, partecipazione a eventi,

conferenze e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;
g) contribuire alla realizzazione di progetti di altri enti senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà così come aiutare persone e/o comunità disagiate italiane e estere mediante forme di sostegno sia in denaro che in natura. h) finanziare borse lavoro all'interno della biblioteca, a favore di persone senza occupazione, con l'obiettivo di fornire loro una preparazione che possa in seguito aiutarle nella ricerca di un lavoro.

h) L'organizzazione non può svolgere attività ~~diverse da~~ quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

i) L'organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art.5 – Ammissione

Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche e giuridiche (esclusivamente appartenenti al settore no profit) che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di organizzazione che fosse stabilita dall'Assemblea. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all' Organizzazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.6- Diritti e doveri degli aderenti

L'adesione all'organizzazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ferma restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le concrete modalità di

attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art.7- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

7.1 Recesso

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

7.2 Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.8- Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta da:

l'Assemblea degli aderenti;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario

il Tesoriere.

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Garanti.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite

Art.9 -Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante o comunicazione scritta,

o mediante mail o lettera consegnata a mano e avviso affisso presso la sede dell'associazione o nel luogo dove vengono svolte le attività, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, nonché ai Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art.10 – Competenze dell'assemblea

L'Assemblea provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;

- fissare l'ammontare della quota associativa;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 11- Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti nei limiti sopra indicati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del Bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 18 del presente Statuto.

Art. 12- Consiglio direttivo

12.1 Costituzione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.13- Competenze del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria (su delibere dell'Assemblea degli Aderenti) amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti la relazione dell'attività svolta con relativo bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli Aderenti, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di Aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e/o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se esterni al Consiglio Direttivo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, con parere consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore, deliberando i relativi poteri.

Art. 14- Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice

dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15- Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 16- Il Vicepresidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17- Il Segretario

Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti. Coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri.

Art. 18- Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su

richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.19- Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.20- Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'associazione;
- b) il libro verbali dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo
- d) libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del: Segretario dell'Associazione

3. I verbali di assemblea del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.21- Risorse Economiche

I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione. Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art.22- Bilancio

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

Art.23 Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 13 e dall'Art. 87 del D.L.gs n.117/2017.

Art.24 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre successivo.

Art.25 Divieto di distribuzione degli utili

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.26 Assicurazione dei volontari

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art.27 Scioglimento ed devoluzione del patrimonio

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea

convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.28 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico